



COMUNE DI BIVONGI

89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804

C/C p. 281899

Via G. Matteotti n. 3 cap. 89040 – tel. 0964 731185 Fax 0964 731476

www.comunebivongi.it –

Pec - ufficioprotocollocomunebivongi@pec.it

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTOA SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020

DI RIPARTIZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI ACCESSO E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL "FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI" PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2022 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art.243 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, i quali stabiliscono quanto segue:

- art. 65-ter: «*Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione*»;

- art. 65-quater: «*Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*»;

- art. 65-quinquies: «*Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*»;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020 nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio e assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 con il quale sono stati definiti ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 22/12/2020 che ha approvato il presente bando.

Art. 1 – OBIETTIVO DEL BANDO

Con il presente bando il Comune di Bivongi intende sostenere le attività commerciali e artigianali operanti sul territorio comunale, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1. La dotazione finanziaria del presente bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Bivongi con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22/12/2020 , ammonta a €18.975,00 per l'anno 2021.**

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto pari al 100% dell'importo richiesto e comunque nella misura massima di € **500,00** per ciascuna impresa richiedente e ammessa, **oltre a eventuale contributo aggiuntivo**, assegnato secondo i criteri di cui al successivo art. 7.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale (a titolo esemplificativo: attività di commercio al dettaglio, attività di pubblici esercizi - bar, ristoranti, ecc. -, attività di ricezione, imprese artigiane, piccoli imprenditori, aziende agricole), identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti requisiti:

- a) svolgono attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Bivongi;
- b) sono in possesso di partita IVA;
- c) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;
- d) sono attive al momento della domanda;
- e) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- f) sono in regola con i tributi comunali oppure hanno, tassativamente entro il termine di presentazione della domanda di contributo, sottoscritto un piano di rientro con l'Ufficio Finanziario dell'Ente;
- g) sono in regola con il DURC.

Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

1. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente art. 3 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute nell'anno 2021;
- b) iniziative relative a ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. Queste spese

devono essere state sostenute nell'anno 2021.

2. È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto del 24 settembre 2020. Sarà data priorità al rimborso di spese inerenti affitto ed energia elettrica debitamente documentate.

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di assegnazione del contributo **devono essere presentate dal giorno 01 febbraio 2022 al 31 marzo 2022** attraverso la seguente modalità:

- tramite PEC all'indirizzo **ufficioprotocollocomunebivongi@pec.it**

2. Per la presentazione delle domande devono essere utilizzati gli Allegati A, B e C del presente bando compilati in ogni parte con apposizione di firma digitale. Alla domanda dovranno essere allegate le **fatture/quietanze/ricevute** rappresentanti le spese già sostenute ed il **DURC** in corso di validità alla data della domanda **oltre all'eventuale piano di rientro** dei tributi comunali accettato dall'Ufficio Finanziario dell'Ente.

3. Alla domanda di finanziamento dovrà essere **allegata una relazione** contenente la descrizione delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento ed una dichiarazione sostitutiva (Allegato C), ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti di aver eseguito i pagamenti delle spese ivi indicate. Nella medesima relazione dovrà anche essere data evidenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ove ricorra il caso (cfr. art. 7, c. 2, lett. b).

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. Il Comune si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese e di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta.

5. Non potranno essere accolte le domande:

- a) predisposte su modelli difformi dagli Allegati A, B e C al presente bando;
- b) presentate con modalità diverse da quanto previsto ai precedenti punti;
- c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di legge e del presente bando, fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio;
- d) non firmate digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

7. Il Comune di Bivongi non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'istruttoria delle domande sarà svolta dal RUP che procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti. Ove necessario, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.

2. I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:

a) **contributo fisso di € 500,00** a tutti i richiedenti ammessi fino a completamento della dotazione finanziaria. Se la dotazione finanziaria dovesse rivelarsi insufficiente alla copertura di tutte le domande ricevute, si terrà conto della data e dell'ora di presentazione della domanda;

b) nel caso in cui risultino risorse disponibili a seguito della concessione del contributo fisso a tutti i beneficiari, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, si procederà alla corresponsione di un **contributo aggiuntivo** a copertura delle spese sostenute per iniziative di cui all'art.

5 c. 1, lettere a) e b) in eccesso rispetto al predetto contributo fisso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del presente bando, a tutti i richiedenti con la precedenza di coloro che nel corso dell'istruttoria siano stati valutati maggiormente danneggiati dalle conseguenze economiche dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 secondo i seguenti criteri di valutazione:

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'anno 2021

1. per disposizioni ministeriali	
fino a 14 giorni	€ 200,00
da 14 giorni a 28 giorni	€ 300,00
oltre 28 giorni	€ 500,00

2. per quarantena o ricovero di uno o più lavoratori (titolari, collaboratori dipendenti)	
fino a 14 giorni	€ 200,00
da 14 giorni a 28 giorni	€ 300,00
oltre 28 giorni	€ 500,00

Gli importi di cui ai punti 1) e 2) della precedente tabella possono essere sommati qualora i casi ricorrano in due periodi temporali differenti.

3. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà **entro il 30 giugno 2022**. La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Procedimento.

4. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

5. La determina sarà pubblicata entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria finale. A partire dalla data di pubblicazione l'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi statali. L'importo, come sopra determinato, sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali aperti presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

Art. 8 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri enti e organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazione mendaci.

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del procedimento è Francesco Simonetta Responsabile del Servizio Vigilanza; numero telefono **0964731185** PEC ufficioprotocolcomunebivongi@pec.it;

2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bivongi numero telefono 0964731185 PEC ufficioprotocolcomunebivongi@pec.it;

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di bando, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente

si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Bivongi è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Bivongi.

7. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale nel rispetto dell'art. 32 GDPR e delle misure minime di sicurezza per le P.A. (Circolare n. 2/2017).

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Bivongi che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

